



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Determinazione Dirigenziale	
N. 1971	di data 08/09/2026

Oggetto: VARIAZIONE IN AUMENTO DELLE PRESTAZIONI ENTRO IL QUINTO D'OBLIGO PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI AD EURO 12.000,00 AD AUMENTARE L'IMPEGNO N. 139614 SULL'ANNO 2026 IN FAVORE DI ECO-SPES S.R.L. PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che con determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Umane 29.09.2022 n. 7/141 è stata impegnata la spesa complessiva di euro 105.442,08 iva inclusa a favore dell'impresa ECO - SPES S.R.L. per il servizio di medico competente relativamente alla sorveglianza sanitaria per i dipendenti del Comune di Trento a seguito di aggiudicazione in esito al confronto concorrenziale (RDO n. 111154) eseguito sul Me – Pat, CIG 937297687A, per la durata biennale dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2024;

dato atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Risorse Umane n. 7/101 di data 06.06.2024 è stata esercitata l'OPZIONE di aumento delle prestazioni entro il limite del 20% dell'importo del contratto prevista dall'art. 10 comma 2 secondo alinea del capitolato speciale d'appalto nonché dall'art. 3 del Contratto n. 32683 racc. concluso in data 12 maggio 2023, in relazione al biennio contrattuale ottobre 2022 - settembre 2024, considerata la necessità di sottoporre a visita/esami di cui all'art. 1 comma 3 del capitolato un numero di dipendenti superiore a quanto originariamente stimato, aumentando l'impegno n. 109851 sull'anno 2024 per un importo pari ad € 20.367,23 in favore della ditta ECO - SPES S.R.L., p.i. 01427590227, con sede legale a Tione di Trento, via Mons. Donato Perli 17, sul capitolo 1569;

dato atto che con determinazione di data 25.09.2024 n. 7/171 è stata esercitata l'OPZIONE DI RINNOVO alle medesime condizioni economiche e tecniche a suo tempo offerte dall'Appaltatore per una durata di n. 2 (due) anni, sino al 30 settembre 2026 per un importo contrattuale presunto biennale di euro 101.836,16 iva esclusa (euro 105.422,08 iva inclusa se dovuta) alle condizioni di cui al contratto n. 32683 racc. concluso in data 12 maggio 2023, al Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa e parte tecnica, nonché sulla base di quanto proposto in sede di gara nell'Offerta Tecnica presentata e nell'Offerta Economica presentata e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara;

dato atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Risorse Umane n. 1073 di data 11.05.2026 è stata esercitata l'OPZIONE di aumento delle prestazioni entro il limite del 20% dell'importo del contratto prevista dall'art. 10 comma 2 secondo alinea del capitolato speciale

d'appalto nonché dall'art. 3 del Contratto n. 32683 racc. concluso in data 12 maggio 2023, in relazione al biennio contrattuale ottobre 2024 - settembre 2026, considerata la necessità di sottoporre a visita/esami di cui all'art. 1 comma 3 del capitolato un numero di dipendenti superiore a quanto originariamente stimato, aumentando l'impegno n. 139614 sull'anno 2026 per un importo pari ad € 20.367,23 in favore della ditta ECO - SPES S.R.L., p.i. 01427590227, con sede legale a Tione di Trento, via Mons. Donato Perli 17, sul capitolato 1569;

ricordato altresì che per l'anno 2026 risulta impegnato l'importo di euro 39.900,51 (iva inclusa se dovuta) – impegno n. 139614;

considerato che l'Appaltatore ECO - SPES S.R.L. deve far pervenire al Servizio Risorse Umane il rendiconto relativo all'attività espletata di sorveglianza sanitaria e pratiche organizzative documentali connesse/assistenza/consulenza, nonché l'elenco contenente i nominativi dei dipendenti, le tipologie e il numero delle prestazioni tecniche effettuate nei confronti degli stessi, entro il primo giorno utile del mese successivo a quello di riferimento;

preso atto che dagli ultimi rendiconti inviati dall'Appaltatore ECO - SPES S.R.L. al Servizio Risorse Umane, nonché dalla previsione della sorveglianza sanitaria da espletare sino a fine settembre 2026 (scadenza contratto) come comunicata recentemente dall'operatore, risulta evidente la necessità di effettuare un numero di prestazioni più elevato di quello corrispondente all'impegno per il corrente anno (impegno n. 139614), impegno ormai in esaurimento;

considerata la necessità di sottoporre a visita/esami di cui all'art. 1 comma 3 del capitolato un numero di dipendenti superiore a quanto originariamente stimato, non risultando sufficiente l'esercizio dell'opzione di aumento delle prestazioni entro il limite del 20% dell'importo del contratto prevista dall'art. 10 comma 2 secondo alinea del capitolato speciale d'appalto nonché dall'art. 3 del Contratto n. 32683 racc. concluso in data 12 maggio 2023, in relazione al biennio contrattuale ottobre 2024 - settembre 2026, disposta con determinazione dirigenziale del Servizio Risorse Umane n. 1073 di data 11.05.2026;

dato atto che sotto il vecchio regime normativo (art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, art. 29 LP n. 23 del 1990) che regolava il presente appalto all'epoca dell'indizione della procedura di confronto concorrenziale (agosto 2022), il quinto d'obbligo aveva fonte direttamente legale e non necessitava di un'espressa previsione originaria negli atti di gara. In particolare, detto istituto era considerato un diritto potestativo della stazione appaltante previsto direttamente dalla legge, potendo la medesima stazione appaltante variare le prestazioni in aumento o in diminuzione fino a un quinto del prezzo originario nel corso dell'esecuzione anche in assenza di una specifica indicazione nel bando o nel disciplinare o comunque negli atti di gara, imponendo ciò all'appaltatore in fase esecutiva, che non può pretendere di rinegoziare i prezzi d'appalto;

visto l'articolo 226 del nuovo Codice Appalti d.lgs. n. 36/2023 (Abrogazioni e disposizioni finali), che al comma 2 stabilisce che "2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; ...";

dato atto che in ragione di quanto previsto dall'art. 226 comma 2 d.lgs. n. 36/2023 al presente contratto continua ad applicarsi la regola prevista dalla normativa vigente all'epoca di indizione della procedura inerente il quinto d'obbligo che aveva fonte direttamente legale e non necessitava di un'espressa previsione originaria negli atti di gara;

ritenuto che in base alla previsione della sorveglianza sanitaria da espletare sino a fine settembre 2026 (scadenza contratto), risulti necessario effettuare un numero di prestazioni consistenti in visite/esami di cui all'art. 1 comma 3 del capitolato superiore a quanto originariamente stimato per un importo aggiuntivo di € 12.000,00 pari a poco meno del 12 per cento dell'importo del contratto in relazione al biennio contrattuale ottobre 2024 - settembre 2026;

dato atto che in ogni caso trattasi di modifica non sostanziale in quanto riguarda la medesima tipologia di prestazioni prevista nel contratto originario ai prezzi originariamente pattuiti;

ritenuto, pertanto, di aumentare l'impegno n. 139614 sull'anno 2026 assunto in favore della

ditta ECO - SPES S.R.L. per l'importo di € 12.000,00, corrispondente all'esercizio della variazione delle prestazioni sino al quinto d'obbligo (massimo del venti per cento), dando atto che la variazione nel presente caso si attesta a poco meno del 12 per cento in aumento delle prestazioni originariamente stimate in relazione al biennio contrattuale ottobre 2024 - settembre 2026;

dato atto che la presente operazione si perfezionerà con l'atto di sottomissione sottoscritto in forma di scambio di corrispondenza dall'appaltatore, essendo lo stesso obbligato ex lege ad eseguire le variazioni in aumento agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, senza poter pretendere alcun risarcimento/indennizzo di sorta;

considerato che, come previsto nel capitolato e contratto, il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite, costituendo il suddetto importo solo un limite massimo di spesa;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 105/2025 di data 30/09/2025 prot. n. C_L378/RFS005/0346399/30/09/2025 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

DETERMINA

1. di esercitare la variazione in aumento delle prestazioni entro il quinto d'obbligo come disciplinata sotto il vecchio regime normativo (art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, art. 29 LP n. 23 del 1990 all'epoca vigente) che regolava il presente appalto all'epoca dell'indizione della procedura di confronto concorrenziale (agosto 2022), prevedendo che il quinto d'obbligo aveva fonte direttamente legale e non necessitava di un'espressa previsione originaria negli atti di gara;
2. di dare atto che la variazione in aumento nel presente caso si attesta a poco meno del 12 per cento del valore delle prestazioni originariamente stimate in relazione al biennio contrattuale ottobre 2024 - settembre 2026, considerata la necessità di sottoporre a visita/esami di cui all'art. 1 comma 3 del capitolato un numero di dipendenti superiore a quanto originariamente stimato per un importo corrispondente in via presuntiva ad € 12.000,00;
3. di aumentare, per le ragioni espresse in premessa, l'impegno n. 139614 sull'anno 2026 per un importo pari ad € 12.000,00 in favore della ditta ECO - SPES S.R.L., p.i. 01427590227, con sede legale a Tione di Trento, via Mons. Donato Perli 17, sul capitolo 1569, come indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2026 del PEG 2026-2028 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che la presente operazione si perfezionerà con l'atto di sottomissione sottoscritto in forma di scambio di corrispondenza dall'appaltatore, essendo lo stesso obbligato ex lege ad eseguire le variazioni in aumento agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, senza poter pretendere alcun risarcimento/indennizzo di sorta;
5. di dare atto che, come previsto nei suddetti capitolato e contratto, il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite, costituendo il suddetto importo solo un limite massimo di spesa;
6. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2026;
7. di fronteggiare la relativa spesa con i mezzi indicati nel prospetto finanziario.

Dirigente del Servizio
RAVAGNI ALESSIO

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).